

Ricorso presentato il 20 giugno 2007 — De Fays/Commissione**(Causa F-62/07)**

(2007/C 199/102)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Chantal De Fays (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti P.-P. Gehuchten e Ph. Reyniers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente:

- annullare la decisione della Commissione 16 marzo 2007, recante rigetto del ricorso precontenzioso per risarcimento della ricorrente;
- condannare la Commissione al pagamento della somma di EUR 25 000;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente aveva proposto un reclamo contro la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 15 settembre 2006, che le accordava un indennizzo limitato a EUR 500 a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa della redazione di rapporti di evoluzione della sua carriera (REC) per gli esercizi relativi agli anni 2003, 2004 e 2005. L'APN ha respinto detto reclamo con la decisione impugnata.

A sostegno del suo ricorso, la sig.ra De Fays fa valere che i procedimenti di redazione dei REC controversi sarebbero stati tardivi e avrebbero creato uno stato di incertezza in merito all'evoluzione della sua carriera. Inoltre, la ripetizione in ogni REC di contenuti che si asseriscono offensivi ed inappropriati darebbe luogo ad un danno morale. La Commissione non avrebbe rispettato gli obblighi ad essa imposti dai principi della tutela della dignità umana, di buona amministrazione, di sollecitudine e, per analogia, le disposizioni comunicatarie applicabili alle molestie sul posto di lavoro ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23); direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373, pag. 37); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 269, pag. 15).

Ricorso presentato il 28 giugno 2007 — S/Parlamento europeo**(Causa F-64/07)**

(2007/C 199/103)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: S (Rappresentanti: R. Mastroianni e F. Ferraro, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione del 29 marzo 2007, n. 305747, del Parlamento europeo di reiezione del reclamo;
- annullare la decisione del 27 luglio 2006, del Parlamento europeo di riassegnazione a Bruxelles e di nomina a consigliere del Direttore generale dell'informazione;
- annullare tutti gli atti presupposti, antecedenti, concomitanti e conseguenti e comunque connessi;
- condannare il Parlamento europeo al risarcimento del danno subito in conseguenza di tale decisione, nella misura di EUR 400 000 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Tribunale;
- condannare il Parlamento europeo convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua azione, il ricorrente invoca sette motivi di ricorso che possono essere riassunti come segue:

1. la decisione di riassegnazione sarebbe illegittima in quanto difetterebbe di motivazione in merito alle ragioni per le quali il Parlamento ha ritenuto di trasferire il ricorrente nella sede di Bruxelles;
2. la decisione di riassegnazione, comportando lo spostamento in una sede lontana di una persona gravemente malata, sarebbe contraria al diritto fondamentale alla salute, enunciato negli artt. 3, lett. p), e 152 CE nonché nell'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La tutela della salute del ricorrente avrebbe dovuto prevalere sugli interessi del servizio;
3. il Parlamento avrebbe violato il dovere di sollecitudine, nonché i principi di buona amministrazione, imparzialità, trasparenza e certezza del diritto. L'istituzione avrebbe infatti omesso di svolgere, prima dell'adozione del provvedimento di riassegnazione, un'adeguata istruttoria sugli atteggiamenti ostili di cui il ricorrente sarebbe stato oggetto nonché di far valutare da un punto di vista medico gli effetti di tale provvedimento sulla salute dell'interessato;